



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MEDIA
TENSIONE, SPECIALI ED AFFINI, A SERVIZIO DELLE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI DI VIA V.
VERRASTRO IN POTENZA**

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE, SPECIALI ED AFFINI, A SERVIZIO DELLE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI DI VIA V. VERRASTRO IN POTENZA

Rep. n.....

L'anno _____, il giorno ____, del mese di _____, nella sede della Regione Basilicata, in Potenza, innanzi a me, -----, qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata, ai sensi della Legge Regionale n° 9 del 06/06/1986, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente Legge Notarile n° 89 del 16/02/1913,

Sono comparsi

la REGIONE BASILICATA con sede in Potenza, via V. Verrastro n° 4, c.f. 80002950766, P.IVA 00949000765, in persona del Dirigente dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio, -----
-----, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.(in prosieguo denominata "Regione")

E

la Ditta.....(di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente "APPALTATORE"), P.IVA, con sede legale in... (...), via... n. ..., rappresentata, per la stipula del presente atto, da(C.F.) nato a il, nella sua qualità di, domiciliato per la carica ove sopra, (giusta procura allegata al presente atto sotto la lettera oppure come risulta da visura camerale o dallo Statuto della società (in prosieguo denominata "Appaltatore");

I comparenti, delle cui identità sono certo, così costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

- PREMESSO -

- che con DGR n. del è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento, con le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2010, dei servizi di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici di media tensione, speciali ed affini, a servizio delle sedi degli Uffici regionali siti in Potenza alla via V. Verrastro;

- che la procedura è stata pubblicata sul/ sullain data.....;

- che l'appaltatore, a seguito delle procedure di gara, è risultato aggiudicatario definitivo giusta D. D. n..... del

- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dagli allegati A, B e C, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni.

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni connesse **al servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici di media tensione, speciali ed affini, a servizio delle sedi degli Uffici regionali siti in Potenza alla via V. Verrastro** meglio indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati A, B e C e dal DUVRI che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare.

E' parte integrante del contratto, il capitolato speciale di appalto e i relativi allegati A, B e C, l'offerta economica, l'offerta tecnica e il DUVRI che si intendono integralmente riportati e trascritti quale parte integrante e sostanziale con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. DISPOSIZIONI GENERALI PER L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto e, in particolar modo, alle condizioni meglio precisate nei seguenti articoli del Capitolato Speciale d'appalto: 6,7,8, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 cui si rinvia integralmente intendendo, in questa sede, riportati, parola per parola quanto contenuto nei medesimi articoli.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è stabilita **in mesi trentasei (36)** con decorrenza dalla data di stipula del contratto, **con possibilità di proroga**, di anno in anno e **per un massimo di due anni**.

Allo scadere, il contratto può essere prorogato per il tempo eventualmente e strettamente necessario per il subentro dell'aggiudicatario della successiva procedura di gara e, comunque, per un tempo massimo di 180 giorni. Al termine dei trentasei mesi, le successive proroghe annuali saranno disposte ciascuna unicamente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante che provvederà a darne comunicazione alla Ditta con raccomandata AR da inviarsi almeno due mesi prima delle relative scadenze.

Per quanto non previsto, si rinvia all'art. 4 del capitolato Speciale d'appalto.

4. PREZZO

L'importo complessivo presunto a base di gara, definito ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è pari a complessivi **Euro -----** I.V.A. esclusa di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso **Euro 43.860,00** così suddiviso:

A. Canone per i servizi di manutenzione ordinaria/programmata, straordinaria, a guasto e d'urgenza – a corpo: **Euro annuale** I.V.A. esclusa, **per complessivi Euro I.V.A. esclusa – prestazione principale;**

B. Manodopera extra-canone fornita per i servizi di manutenzione straordinaria, a guasto e d'urgenza – a misura: per complessivi **Euro** I.V.A. esclusa – **prestazione secondaria**;

C. Materiali e apparecchiature fornite per i servizi di manutenzione ordinaria/programmata, straordinaria, a guasto e d'urgenza – a misura: per complessivi **Euro** I.V.A. esclusa – **prestazione principale**;

D. Lavori extra canone di cui all'art. 16 del presente capitolato – a misura: per complessivi **Euro** I.V.A. esclusa – **prestazione secondaria**.

Gli importi di cui ai punti B, C e D non sono vincolanti per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non esaurirli qualora non lo ritenga necessario; pertanto la Ditta non potrà avanzare pretese di alcun genere per il mancato raggiungimento dell'importo messo a disposizione per le predette prestazioni.

5. REVISIONE DEL PREZZO

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione periodica del prezzo del solo canone, ai sensi dell'articolo 115, del Decreto Legislativo n. 163/2006, dopo il primo anno, su richiesta dell'appaltatore. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, in base ai dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006. In mancanza dei dati suddetti, la revisione del prezzo viene calcolata sulla base dell'Indice FOI rilevato dall'ISTAT.

6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del canone sarà effettuato in rate bimestrali, posticipate entro 90 (novanta) gg. data fattura, previa presentazione di:

1. **fattura bimestrale di importo pari al 95%** (novantacinque per cento) della rata, vistata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a cui verranno portate in deduzione le eventuali penalità rilevate;
2. **calcolo del numero complessivo di ore mensili prestate**, suddivise per soggetti impiegati e relative qualifiche.

Il residuo 5% (cinque per cento), trattenuto a garanzia, sarà liquidato unitamente all'ultima rata al 31 dicembre di ogni anno, a seguito di accertamento da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto delle condizioni degli impianti e del rispetto da parte della Ditta di tutte le prescrizioni del contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

La fatturazione relativa ai materiali utilizzati per la manutenzione ordinaria programmata, straordinaria, a guasto e d'urgenza, non compresi nel canone appalto, nonché le prestazioni aggiuntive extra canone di cui all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, relativa alla ristrutturazione degli impianti sarà effettuata con cadenza bimestrale posticipata.

Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte della Regione o relativa a interventi non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita.

La fattura dovrà essere spedita o consegnata a mano al seguente indirizzo:

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Presidenza Giunta – Ufficio Provveditorato e Patrimonio – Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 POTENZA

Sulla fattura deve essere apposta la dicitura "***Affidamento del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici di media tensione, bassa tensione, speciale ed affini a servizio delle sedi degli uffici regionali- Fattura Commerciale***".

L'APPALTATORE prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della REGIONE.

La REGIONE provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'APPALTATORE esclusivamente previa verifica della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.) in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa.

E' fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 legge n. 136/2010.

Al fine di cui sopra l'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

IBAN

le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul sopra indicato conto sono

Il contratto si intende risolto nel caso che anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. la risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

7. TERMINI DI PAGAMENTO

Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Responsabile di esecuzione del servizio.

Il provvedimento di liquidazione prevede il pagamento nelle modalità indicate in fattura dall'APPALTATORE.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al capitolato d'oneri, è facoltà della REGIONE compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

8. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di tardiva emissione del mandato di pagamento per causa imputabile alla REGIONE spettano all'APPALTATORE gli interessi di mora calcolati al tasso individuato dall'art. 5 del D.lgs. n. 231 del

2002.

Gli interessi sono calcolati sulla base della sorta capitale ed è esclusa la rivalutazione monetaria.

Gli interessi di mora suddetti sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art 1224, comma 2 del codice civile.

Quando l'ammontare del corrispettivo dovuto e non corrisposto supera il 10% dell'importo contrattuale massimo ammissibile, l'appaltatore ha facoltà di agire ex art. 1460 c.c. e di chiedere la risoluzione del contratto previa costituzione in mora della Regione.

9. GARANZIA FIDEIUSSORIA

Gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dell'APPALTATORE sono coperti da apposita garanzia fideiussoria costituita per un importo di € _____, pari al _____ dell'importo contrattuale di cui al precedente art.4, in relazione alla rispettiva quota di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del COMMITTENTE, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto del pagamento dell'ultima rata di prezzo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal Responsabile del Procedimento. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art 113 del D.lgs. n. 163 del 2006.

10. INIZIO DEL SERVIZIO

L'appaltatore dà la disponibilità all'inizio del servizio di che trattasi a partire dal 7° giorno successivo alla data di stipula del presente contratto.

11. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

L'APPALTATORE è obbligato a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

L'APPALTATORE informerà la Regione su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività della Regione.

La Ditta è ritenuta garante della buona esecuzione delle prestazioni effettuate. Eventuali difetti o anomalie di funzionamento conseguenti a imperfetta esecuzione delle prestazioni in questione comportano l'obbligo da parte della Ditta di provvedere con mezzi propri alla rimessa in efficienza degli

impianti oggetto dei servizi stessi.

La responsabilità della Ditta si intende in ogni caso limitata a quanto attinente alle prestazioni di cui al presente Contratto.

La Ditta non è pertanto responsabile per danni diretti o indiretti a persone o a cose della Stazione Appaltante e di altre Amministrazioni o Enti, dovuti ad inefficienza degli impianti non imputabile alla Ditta stessa.

Non sono altresì da imputare alla Ditta i disservizi causati da mancanza di erogazione d'acqua, di fluidi primari, di energia elettrica; la Ditta dovrà, però, vigilare ed essere pronta ad una tale evenienza nei limiti del possibile e del prevedibile.

A garanzia dei danni che per sua colpa la Ditta dovesse causare a terzi o alla Stazione Appaltante, essa dovrà stipulare polizza assicurativa, presso compagnia di primaria importanza nel settore, con un massimale unico e specifico per le prestazioni oggetto dell'appalto, non inferiore a € 500'000,00 (cinquecentomila/00); **di tale polizza dovrà esibire fotocopia all'atto della stipula del contratto.**

Costituisce inoltre onere per la Ditta, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione di un'assicurazione che copra il danno per la Stazione Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l'esecuzione dei servizi, con un massimale pari € 2'000'000,00 (duemilioni/00).

Le polizze sopra descritte devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto.

12. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna ad utilizzare tutto il personale già assunto dalla precedente impresa affidataria, compatibilmente con la gestione efficiente del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della Legge regionale della Basilicata n.24 del 15.02.2010. L'elenco del personale distinto per mansioni, livello ed ore contrattuali settimanali, è depositato presso l'Ufficio Provveditorato della Regione Basilicata.

13. PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta in dipendenza dell'attività oggetto del presente contratto costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della Ditta del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti comunque derivanti alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima di € 300,00 e massima di € 10'000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

In particolare, in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi programmati si applicherà una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato sino alla concorrenza del 3% dell'importo contrattuale complessivo annuo previsto per la manutenzione ordinaria/programmata.

Per i ritardi nell'esecuzione degli interventi straordinari, a guasto e d'urgenza o disposti direttamente dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante si applicherà una penale di € 300,00 per ogni giorno

di ritardo ingiustificato. L'importo di tale penale nel suo complesso non può in ogni caso superare il 5% (cinque per cento) dell'ammontare del canone annuale fissato e sarà stabilita in relazione all'entità delle inadempienze. In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'appaltatore potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte possibilmente in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.

La Ditta è tenuta al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di ogni altra prestazione vengano riscontrate in particolare le deficienze di seguito riportate:

- a. interruzione anche parziale dei servizi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dalla Stazione Appaltante;
- b. trascurato esercizio e manutenzione degli impianti;
- c. logorio degli impianti dovuto ad incuria o deficiente manutenzione;
- d. negligenza nella tenuta del Piano di Manutenzione su supporto informatico, del Giornale dei Lavori, dei Libretti, Registri e Documenti visionabili dagli organi di controllo e trascurato aggiornamento degli stessi;
- e. modifiche arbitrarie degli impianti;
- f. ritardata segnalazione della necessità di provvedere all'approvvigionamento dei combustibili;
- g. mancata presenza continua di personale;
- h. qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio nell'esercizio e manutenzione degli impianti.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta intollerabile dalla Stazione Appaltante, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico della Ditta spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese sostenute, per le prestazioni già eseguite;
- b. nel caso in cui sia stata pronunciata contro la Ditta, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, sentenza di fallimento;
- c. nel caso in cui taluno dei componenti degli organi di amministrazione o il Direttore Tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. nel caso in cui la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad

- evidenza pubblica attraverso la quale la medesima Ditta si è aggiudicata l'appalto;
- e. in caso di frode, di grave negligenza e di violazione agli obblighi e alle condizioni contrattuali;
- f. in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- g. nei casi di cessione o subappalto non autorizzati;
- h. in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata a.r. senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo:

- frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;
- gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;
- sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità del servizio;
- subappalto abusivo;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni.

La ritenzione della cauzione a titolo di indennizzo non preclude comunque alla Stazione Appaltante di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

14. RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

Il R.P. valuta l'opportunità di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'appaltatore una o più misure di prevenzione di cui all'art 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
- pronuncia nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento si reiteri **per più di tre volte**. La risoluzione opera di diritto quando il R.P. comunica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

16. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Per i casi di cessione di azienda e per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore si richiama espressamente l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

17. CESSIONE DEI CREDITI

Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto anche parzialmente.

19. SUBAPPALTO

(se l'impresa ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto). E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 nel limite del 30 % come da dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato *oppure* da depositare entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura.

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto). E' fatto divieto di subappalto.

20. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'APPALTATORE prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'APPALTATORE garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'APPALTATORE si impegna a comunicare immediatamente alla REGIONE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- **eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'APPALTATORE stesso, del suo legale rappresentante e del Direttore tecnico, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;**
- **ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);**
- **ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.**

21. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della REGIONE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'APPALTATORE , pro quota, tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. L'APPALTATORE dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

23. FORO COMPETENTE

In caso di controversie nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Potenza.

24. DISPOSIZIONI FINALI

I rapporti tra la Regione e l'Appaltatore sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e da quelle del codice civile in quanto compatibili. **L'APPALTATORE** dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di appalto e dai relativi allegati A, B e C e dal D.U.V.R.I., oltre che dall'offerta economica (che espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Tutte le comunicazioni tra l'APPALTATORE e la REGIONE avvengono per il tramite di posta elettronica o via fax. A tale scopo l'APPALTATORE/ GLI APPALTATORI dichiara/no che il proprio indirizzo e-mail, è il seguente..... e che si impegnano a dotarsi di posta elettronica su semplice richiesta della Regione Basilicata.

L'indirizzo e-mail della REGIONE è il seguente.....

Referente dell'Appaltatore/ di ciascun Appaltatore per il presente contratto, dotato di firma digitale per il fine di cui sopra, è/ sono il Sig..... Tutte le comunicazioni effettuate al referente si intendono effettuate all'Appaltatore.

L'APPALTATORE

LA REGIONE

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali: artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.

L'APPALTATORE